

ASlr --- - Andrea Albertin

APPROFONDIMENTI

GIOVEDÌ 22 MARZO 2018




Le nuove co.co.co. sportive e il regime dei redditi diversi: riflessioni in tema di professionalità. (A margine del Quesito dell'Utente n. 5132)



Da un interessante quesito di un nostro lettore cogliamo l'occasione per un'approfondita analisi delle disposizioni in materia di co.co.co. sportive dilettantistiche introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205: le nuove norme portano al superamento dell'incipit dell'art. 67, comma 1, lett. m), o è ancora richiesto il

requisito della non professionalità della prestazione?



Biancamaria STIVANELLO

AVVOCATO IN PADOVA

Il quesito che ha generato il presente articolo è il seguente:

A seguito dei chiarimenti normativi e dell'inquadramento come co.co.co. dei rapporti con gli istruttori sportivi e della classificazione nei redditi diversi dei loro compensi, pare assodato che il requisito della "non abitualità e non continuità" della loro prestazione (che di fatto prima era richiesto) viene a cadere. Ma il requisito della "non professionalità" per il quale ad es. sussistevano molti dubbi nell'erogare un compenso (esente IRPEF e INPS) di 7.000 euro annui ad un collaboratore sportivo privo di altro reddito, viene a cadere? In altre parole sarebbe corretto erogare un compenso di 20/25.000 euro annui a un istruttore a tempo pieno o a un collaboratore gestionale amministrativo facendo solo attenzione a non ricadere nella fattispecie del lavoro subordinato o del lavoro autonomo prestato da un soggetto con partita IVA per attività simili, trattenendo l'IRPEF per la parte eccedente i 10.000 euro, ma considerando sempre questo reddito come "reddito diverso" (quindi esente INPS) per il percipiente, ancorché fosse l'unico suo reddito?

L'introduzione delle co.co.co. sportive dilettantistiche ad opera della L. 27.12.2017 n. 205 sconta il difetto di quelle disposizioni che vengono inserite a spot nell'ordinamento in assenza di un quadro organico di riforma. Le

disposizioni qui di interesse - art.1 commi 358 e 359 - che hanno lo scopo dichiarato di dare un inquadramento lavoristico alle prestazioni onerose in ambito sportivo dilettantistico, derivano infatti da uno stralcio della proposta di legge Sbroolini (A.C. n.3936 presentata il 28 giugno 2016) che è stato inserito con un paio di emendamenti dell'ultima ora, nella legge di bilancio 2018.

Le lacune, i dubbi e le incertezze interpretative sono pertanto inevitabili.

E a quasi tre mesi dalla importante novità non sono ancora pervenute né le indicazioni del CONI, che deve individuare figure e mansioni dei collaboratori istituzionali, né gli attesi chiarimenti ministeriali che dovrebbero intervenire quanto meno sugli adempimenti amministrativi del rapporto (comunicazione preventiva, LUL, cedolini).

I primi commentatori e gli addetti ai lavori stanno cercando di dare risposte ai nuovi dubbi che la norma ha sollevato: tutte le prestazioni previste dall'art. 67 comma 1 *lett. m)* dovranno essere ricondotte a un contratto co.co.co. con i conseguenti obblighi? Come fare per i premi? Come fare per gli arbitri o per il genitore che accompagna la squadra alla domenica? Devono comprendersi solo gli istruttori o anche gli atleti? Gli obblighi sono scattati dal primo gennaio o – come è più plausibile – si applicano solo alle collaborazioni instaurate successivamente e dopo che il CONI avrà individuato le prestazioni?

Orbene, il quesito del lettore si inserisce nel quadro degli innumerevoli interrogativi prospettando un'interessante questione di fondo: le nuove norme portano al superamento dell'*incipit* dell'art. 67? Oppure è ancora richiesto il requisito della *non professionalità* della prestazione?

Il dubbio non è affatto banale e per chiarirlo è opportuna una riflessione ponderata.

Cominciamo dall'analisi delle nuove disposizioni.

Il comma 358 stabilisce che:

- ➔ le **prestazioni** di cui all'art.2 co.2, lettera *d)*, del D.Lg.vo 15.6.15 n.81
- ➔ come individuate dal Coni ai sensi dell'art.5 co. 2 lett. *a)* D.Lg.vo 242/99
- ➔ costituiscono oggetto di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

e il comma 359 precisa che:

- ➔ i **compensi** derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da ASD/SSD costituiscono **redditi diversi ai sensi dell'art.67,lett.m)** T.U.I.R.;

1. Il comma 358

a) le prestazioni

Il primo riferimento è al D.Lg.vo n.81/15 - decreto attuativo del Jobs Act sul riordino in via generale delle tipologie contrattuali - e in particolare alle prestazioni di cui all'art. 2 comma 2 *lettera d)* ovvero alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore degli organismi sportivi come ivi individuati. Tali collaborazioni derogano al principio generale affermato dall'art.2 per le

“*collaborazioni organizzate dal committente*” che introduce la presunzione di lavoro subordinato ovvero la riconversione in lavoro subordinato *ex lege* delle collaborazioni esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente in riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

Le collaborazioni rese a fini istituzionali a favore degli organismi sportivi - anche se presentano le caratteristiche delle collaborazioni etero organizzate dal committente - costituiscono un’eccezione al principio generale e sono escluse dalla presunzione di subordinazione. Una simile deroga era già prevista dal Decreto Biagi (D.Lg.vo 276/03 art.61 comma III) che escludeva le collaborazioni sportive dall’obbligo di progetto e non era stata riformata dalla Legge Fornero che aveva lasciata invariata la disposizione; la deroga è ora sostanzialmente riconfermata dal Decreto attuativo del Jobs Act. Quindi il legislatore che pure mirava con detti provvedimenti ad arginare il fenomeno dilagante delle co.co.co. “elusive”, ha sempre riconosciuto la peculiarità del settore sportivo dilettantistico e la necessità di favorirne ed incentivarne la massima diffusione, escludendo le collaborazioni istituzionali dalla automatica riconversione in rapporti di lavoro subordinato.

b) come individuate dal CONI

Il legislatore statale delega al Consiglio Nazionale dell’ente - nell’esercizio della sua funzione normativa e di indirizzo interpretativo e applicativo - di individuare l’ambito dei fini istituzionali e di indicare quindi quali siano le qualifiche soggettive, le figure, le mansioni dei collaboratori che si ritengano necessarie o comunque collegate alle finalità sportive dilettantistiche (atleti, istruttori, direttori tecnici, allenatori, preparatori, collaboratori a vario titolo: vedremo quali saranno le indicazioni del CONI).

La disposizione si inserisce chiaramente nel solco dei provvedimenti adottati dall’ente con le note delibere sugli elenchi delle discipline ammissibili al Registro (delibera C.N. n. 1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modificazioni) e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare n. 1/2016). Gli atti richiamati pur resi in ambiti diversi vanno letti insieme perché, come noto, hanno avuto una genesi comune e già perseguivano una finalità comune nell’intento di individuare e circoscrivere con precisione l’applicazione dell’art.67 comma I *lett. m)* comportando chiari ed evidenti effetti sul regime dei compensi, così riassumibili:

- l’art.67 si applica soltanto in relazione alle discipline comprese nell’elenco e quindi iscrivibili al Registro CONI;
- l’art. 67 si applica solo per mansioni e qualifiche che siano individuate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche dalle federazioni.

La previsione della legge di bilancio percorre la stessa direzione e va a confermare quei prodromi, demandando al CONI di individuare le prestazioni rese fini istituzionali per le “nuove” co.co.co.

Ma se la finalità è del tutto analoga a quella già manifestata nella circolare dell’ispettorato del 2016, evidenti e fondamentali sono invece le differenze “formali”:

- si tratta in questo caso di un provvedimento avente forza e valore di legge e non di un documento di prassi amministrativa;

- la delega è al Consiglio Nazionale del CONI nell'ambito della sua funzione normativa, di indirizzo interpretativo e applicativo e non alle singole federazioni; lo scopo è evidentemente quello di uniformare l'ambito delle qualifiche soggettive anche alla luce delle prime delibere già adottate da alcune federazioni (ad esempio Ciclismo, Rugby, Ginnastica) che devono quindi considerarsi già superate e prive di rilevanza se non recepite nei provvedimenti emanandi da parte del Consiglio Nazionale.

c) costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

L'espressione è decisamente tecnica nell'individuare un contratto di lavoro. Inoltre, appare per così dire perentoria e deve osservarsi che è del tutto analoga a quella utilizzata dal legislatore per il lavoro professionistico; infatti l'art.3 della legge 91/81, quanto agli atleti, afferma con identica formula che *"La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato..."* da cui la dottrina tradizionalmente ha ravvisato la presunzione di lavoro subordinato per l'atleta professionista.

Dunque, considerati il tenore letterale, i riferimenti al decreto attuativo del Jobs Act sul riordino delle categorie contrattuali nonché i lavori preparatori, **pare evidente che la volontà del legislatore sia stata quella di dare un inquadramento lavoristico ai rapporti remunerati in ambito sportivo dilettantistico**, attraverso una disciplina sostanziale e civilistica. Si è anzi portati a concludere che sia stata introdotta una presunzione di lavoro c.d. parasubordinato per questo tipo di rapporti tanto da poter ritenere che il co.co.co. rappresenti il tipo legale di contratto per il lavoro sportivo dilettantistico. Fermo restando – almeno alla luce di questa prima analisi – che si tratta di presunzione relativa e non assoluta: qualora a prescindere dal *nomen* utilizzato dalle parti, il rapporto si svolgesse di fatto con le modalità della subordinazione o della libera professione, potrebbe sempre essere così diversamente riqualficato.

2. Il comma 359

Il quadro delle novità introdotte in ordine ai rapporti onerosi nell'ambito degli organismi sportivi non lucrativi si completa con il comma 359 che - nel prevedere l'applicazione del regime dei redditi diversi ai compensi derivanti dalle nuove co.co.co. quando stipulate da ASD/SSD - sancisce la correlazione tra i compensi dell'art.67 e i rapporti di collaborazione resi a fini istituzionali per le realtà che operano senza finalità di lucro.

Come correttamente osservato nel quesito che ha ispirato il presente contributo, sembra assodato che il regime dei compensi - il cui tetto di non imponibilità a fini fiscali è stato aumentato ad euro 10.000 annui per percipiente – sia applicabile proprio a quei rapporti coordinati e continuativi resi per fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e *in primis* agli istruttori, figure che sicuramente devono essere individuate dal CONI tra quelle necessarie ai fini istituzionali attesa la previsione legislativa dell'art. 35 D.L. comma V del D.L. 30/12/08 N. 207 convertito in l. 27/2/09 n. 14, norma di interpretazione autentica che ha ricompreso nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Il caso di un collaboratore che presti la propria attività in via coordinata e continuativa, inserendosi nelle attività sportive promosse dal committente configura dunque un'ipotesi tipica di rapporto riconducibile alle nuove co.co.co.

E se - come si evince dal tenore letterale e dalla *ratio* della norma - tali prestazioni vengono qualificate come **prestazioni da lavoro** - ancorché **assoggettate a fini fiscali e previdenziali al regime dei redditi diversi** previsto dall'art. 67 - non dovrebbe porsi questione circa la prevalenza o l'esclusività delle prestazioni sportive rispetto ad una diversa attività lavorativa o posizione reddituale.

3. L'art. 67 T.U.I.R.: l'incipit, la lett. m) e un po' di storia...

La qualificazione di *redditi diversi*, a tenore dell'*incipit* della disposizione in esame, comporta che gli emolumenti percepiti a vario titolo nelle fattispecie individuate dalla norma - tra cui alla *lett. m)* i compensi, le indennità e i rimborsi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica da parte degli organismi sportivi riconosciuti - non debbano essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Ma la *lett.m)* - così come tutta la norma - è di natura tributaria : tratta il regime fiscale/previdenziale degli emolumenti senza intervenire sugli aspetti civilistici del rapporto.

Per di più, il legislatore tributario che da tempo ha dettato le regole sull'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, ne ha progressivamente esteso l'ambito di applicazione:

- sul fronte del trattamento economico si passa dai primi rimborsi soggetti a franchigia giornaliera alla continua elevazione del tetto dell'area di non imponibilità fiscale ¹ ; nel contempo alle tipologie originarie quali "*indennità*" e "*rimborsi forfetari di spesa*" si aggiungono veri e propri "*compensi*" - che quindi rispetto ai primi hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa;

- un passaggio fondamentale si verifica poi a partire dal 2000 con la collocazione dei compensi nel regime dei redditi diversi e la conseguente esclusione generalizzata dagli obblighi previdenziali, indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo erogato ²;

- infine, quanto all'ambito oggettivo, si parte dalle singole manifestazioni sportive per aggiungervi poi la mera attività didattica e le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale ³.

Il risultato è quello di una progressiva dilatazione delle fattispecie riconducibili all'art. 67 che finisce per contemplare di fatto un gran numero di prestazioni e di collaborazioni che ben potrebbero, nel concreto, rivestire le caratteristiche di una vera e propria attività lavorativa.

Tuttavia a fronte di tali interventi in ambito tributario è sempre mancata nell'ordinamento una definizione di lavoro sportivo dilettantistico (che anzi più correttamente si dovrebbe definire "*non professionistico*" proprio perché si tratta di una categoria residuale: il legislatore con la L. 91/81 ha

disciplinato soltanto il lavoro sportivo professionistico utilizzando un criterio esclusivamente formale legato alla qualificazione operata dalle federazioni ⁴.

E' mancato in particolare un inquadramento sotto il profilo lavoristico, che regoli cioè sotto il profilo sostanziale il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico, che ne individui i soggetti (atleti, allenatori, istruttori, preparatori dirigenti, collaboratori a vario titolo e così via, come ha fatto per il professionismo la L. 91/81) e che ne dia una qualificazione giuridica : lavoro subordinato, autonomo o speciale di terzo genere.

Di qui dunque il grande dilemma:

i compensi disciplinati dall'art. 67 comma I *lett. m)* del T.U.I.R. si riferiscono a emolumenti vari collocati tra i redditi diversi - cioè per definizione una categoria che esclude i redditi da lavoro - e quindi hanno un campo di applicazione circoscritto a quelle situazioni in cui, nonostante le prestazioni siano rese a titolo oneroso, non sia configurabile un rapporto di lavoro vero e proprio ma una causa di tipo diverso, ad esempio ludica e/o associativa?

Oppure, considerata la peculiarità dello sport dilettantistico e il riconoscimento da parte del legislatore della sua importante funzione di utilità sociale, si deve ritenere che questa disposizione abbia disciplinato una nuova area lavorativa, di tipo speciale, il c.d. *tertium genus* ovvero un lavoro che non sia inquadrabile nella tradizionale bipartizione tra lavoro subordinato e autonomo? O quantomeno che si tratti di un lavoro speciale perché a prescindere dal tipo contrattuale gode di un regime differenziato e di un trattamento privilegiato sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale, in quanto escluso dagli obblighi contributivi?

Gli interpreti - e in particolare la giurisprudenza chiamata a esercitare un ruolo di supplenza del legislatore – sono pervenuti spesso a conclusioni diametralmente opposte ⁵; più di recente un autorevole filone della giurisprudenza di merito e importanti documenti di prassi amministrativa hanno individuato una lettura del comma I *lett. m)* capace di superare l'*incipit* dell'art. 67 aprendo così al concetto di "lavoro speciale".

Si richiamano in particolare: *C.App. Firenze, sez.lav. 683/14* che valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di gestione attraverso le agevolazioni sui compensi; *C.App. Milano, sez.lav. 1172/2014* secondo cui sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione in quanto la *lett. m)* non fa riferimento al requisito della *non professionalità* per le prestazioni sportive a differenza di quanto previsto per i compensi di direttori artistici delle bande e delle filodrammatiche; *C.App. Bologna, sez.lav. 250/2016*, ancora più evolutiva, laddove afferma che soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi (riconoscimento sportivo ed esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) rimangono fruibili gli sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

Quanto alla prassi un primo segnale innovativo era arrivato con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.37/4036 del 21/2/2014 che per la prima volta ha considerato la peculiarità di ASD/SSD quali *realtà occupazionali* rispetto alle realtà imprenditoriali e affermato l'esigenza di una graduale introduzione di tutela previdenziale , riconoscendo quindi la valenza lavoristica dei compensi. Ma degna di nota è soprattutto la Circolare

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, già citata e nata parallelamente agli elenchi delle discipline sportive adottati dal CONI proprio per l'esigenza di definire e individuare il campo di applicazione dell'art.67, che testualmente afferma: *“La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.”*

4. Le nuove co.co.co. sportive e il regime dei redditi diversi

Quelli appena citati sono interventi indicativi dello “stato dell'arte” in tema di compensi alla vigilia della legge di bilancio e che consentono dunque di cogliere l'effettiva portata delle novità introdotte:

il legislatore ha voluto regolare sotto il profilo sostanziale i rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico e nel contempo ha assegnato ai compensi derivanti dai nuovi contratti di co.co.co. il regime dei redditi diversi, quando stipulati da organismi sportivi senza finalità di lucro.

Ne consegue – se questo è il senso delle nuove norme – che per tali contratti il legislatore ha ritagliato una normativa speciale, individuando una tipologia lavoristica non solo in deroga ai principi generali in tema di collaborazioni etero organizzate ma anche (limitatamente alle ASD/SSD) a regime differenziato sotto il profilo fiscale e previdenziale.

In definitiva, le nuove co.co.co sportive dilettantistiche potranno accedere al regime dei redditi diversi a fronte del rispetto dei soli requisiti soggettivi e oggettivi che, da una lettura combinata dell'art. 67 con le nuove disposizioni, possiamo così riassumere schematicamente:

- ➔ *status* di ASD/SSD del soggetto erogante;
- ➔ esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, nell'ambito delle discipline ammissibili per l'iscrizione al registro CONI;
- ➔ qualifica e mansioni corrispondenti alle figure individuate dal CONI tra quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali sportive dilettantistiche;
- ➔ prestazione esclusivamente personale, resa in forma coordinata e continuativa, anche se etero-organizzata in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

In tal senso dunque, l'*incipit* dell'art. 67 può considerarsi superato per le co.co.co. sportive dilettantistiche, sempre che non siano ravvisabili gli elementi caratterizzanti la subordinazione o l'esercizio di attività libero-professionale.

Quanto alla subordinazione, si tratta del potere direttivo del datore di lavoro - che si esercita attraverso il controllo, la vigilanza, la costante ingerenza - e della potestà disciplinare cui è assoggettato il dipendente; non dovrà ravvisarsi in definitiva quella messa a disposizione delle energie lavorative a favore del committente che determina la sussistenza di un rapporto subordinato.

Rimangono invece irrilevanti quegli indici che rientrano nella c.d. etero-organizzazione in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, nonché l'elemento della continuità, per effetto delle disposizioni dell'art. 2 D. Lg.vo 81/2015;

parimenti anche la professionalità, intesa come stabilità, abitudine, esclusività o preminenza della prestazione sportiva, possesso di titoli e abilitazioni, si deve ritenere assorbita nella qualificazione lavoristica del rapporto (ferma restando la genuinità della co.co.co.).

Quanto all'esercizio di arti e professioni, andrebbero valutati quegli elementi che denotino una totale e spiccata autonomia della prestazione quali ad esempio una pluricommitenza diffusa o l'esistenza di un'autonoma organizzazione del collaboratore o comunque, più in generale, la mancanza di coordinazione con il committente, rimanendo assorbiti anche qui gli altri indicatori di professionalità.

* * *

Il ragionamento e l'esame delle condizioni sin qui seguiti per le attività degli sportivi c.d. puri e con particolare riferimento alla figura degli istruttori, possono valere anche per le **collaborazioni amministrativo-gestionali**, salva una ulteriore precisazione. Il significato più coerente da attribuire all'inciso "*natura non professionale*" – previsto dall'art. 90 L. 289/02 solo per tali figure e non inserito invece nella prima parte della *lett. m)* per le prestazioni sportive in senso stretto - appare quello delineato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2003 che si riferisce all'attività esercitata abitualmente dal collaboratore: "*bisogna valutare – afferma la circolare – se per lo svolgimento di attività siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono pertanto escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione*". Si tratta di una interpretazione particolare del concetto di non professionalità, del tutto compatibile con la prestazione a carattere continuativo già prevista dall'art. 90 e a maggior ragione giustificata oggi dopo la conferma della natura lavoristica di tali rapporti con l'inquadramento come co.co.co. operata dal comma 358 (sempre che anche tali prestazioni vengano individuate dal CONI – come è del tutto plausibile – tra quelle rese a fini istituzionali).

5. Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, può dunque ritenersi possibile e legittimo l'inquadramento di collaboratori in rapporti di co.co.co. ai sensi del comma 358 della L.205/17 utilizzando il regime dei compensi di cui all'art. 67 anche per importi non marginali e anche in relazione ad attività esclusiva o comunque prevalente del percipiente, considerato che la *ratio* delle novità introdotte inducono a ritenere superato l'*incipit* dell'art. 67 T.U.I.R. nei termini e nell'ambito appena descritto.

Fermo restando che nel caso concreto devono sussistere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme, come sopra individuati, nonché la genuinità del rapporto che nell'effettiva modalità di esecuzione deve concretizzarsi secondo lo schema della parasubordinazione e conformarsi ai contenuti, all'oggetto e alle finalità del contratto sportivo dilettantistico.

Del resto una diversa interpretazione renderebbe la nuova norma *inutiliter data*; anche se, a conforto e guida degli interpreti e degli operatori sarebbe quanto mai necessario un tempestivo chiarimento, sia da parte del CONI, sia dalla prassi ministeriale.

Inoltre, in attesa di un auspicabile intervento organico sul settore dilettantistico, sarebbe intanto doverosa almeno un'opera di armonizzazione delle norme preesistenti: tanto per cominciare, a proposito di professionalità, del d.m. 15/3/2015.

E' quel decreto che nell'adeguare le categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals ha ricompreso varie figure in ambito sportivo tra cui *istruttori e addetti agli impianti sportivi di qualsiasi genere*; che ha originato la nota circolare Enpals n.13/2006 sugli indici di professionalità (abitualità della prestazione, anche non esclusiva né preminente; non marginalità dei compensi; possesso di conoscenze tecniche e qualifiche; pluricommitenza); che ha guidato tanti accertamenti ispettivi.

Se ne può oggi circoscrivere l'ambito di applicazione alle sole ipotesi di lavoro subordinato o professionale autonomo con esclusione delle nuove co.co.co. sportive dilettantistiche?

Sembra di sì: queste ultime pur rientrando nell'ambito del lavoro autonomo – e quindi pur astrattamente iscrivibili alla gestione contributiva ex Enpals – sono rese per fini istituzionali in forma coordinata e continuativa e sono escluse dagli obblighi contributivi per effetto dell'art.1 comma 359 della legge di bilancio.

Certo che, se intervenisse qualche modifica o precisazione autentica in tal senso, saremmo tutti più tranquilli!

¹ L. 25/3/1986 n. 80; L.13/5/99 n.133.

² Art. 81 lett.m) T.U.I.R.: *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ..."*Lettera così sostituita dall'art.37 comma I lett.c) l. 21/11/2000 n.342. Precedente formulazione (in vigore fino al 1/1/2000) *"le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla l.25/3/86 n. 80"*

³ Art. 35 comma V del D.L. 30/12/08 N. 207 convertito in L. 27/2/09 n.14: *"Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*;

art. 90 L. 289/02 ad integrazione dell'art.67 comma I lett.m) T.U.I.R.: *«Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»*

⁴ Art. 2 L.91/81: *"Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse..."*

⁵ Per i riferimenti giurisprudenziali si veda, su questa rivista: B. Stivanello, *Dal Tribunale di Milano una sentenza controcorrente, proprio quando sembrava che le regole sui compensi sportivi fossero finalmente chiarite*, in Newsletter n. 5/2017

[L'articolo è stato ispirato da...](#)

Limiti di reddito per gli sportivi-dilettanti ai fini del requisito della "non professionalità"?

Buongiorno, a seguito dei chiarimenti normativi e dell'inquadramento come co.co.co. dei rapporti con gli istruttori sportivi e della classificazione nei redditi diversi dei loro compensi, mi pare assodato che il requisito della "non abitualità e non continuità" della oro prestazione (che di fatto prima era richiesto) viene a cadere. Ma il requisito della "non professionalità" per il quale ad es. avevamo molti dubbi nell'erogare un compenso (esente IRPEF e INPS) di 7.000 euro annui ad un collaboratore sportivo privo di altro reddito, viene a cadere? In altre parole sarebbe corretto erogare un compenso di 20/25.000 euro annui ad un istruttore a tempo pieno o a un collaboratore gestionale amministrativo facendo solo attenzione a non ricadere nella fattispecie del lavoro subordinato o del lavoro autonomo prestato da un soggetto con partita IVA per attività simili, trattenendo l'IRPEF per la parte eccedente i 10.000 euro, ma considerando sempre questo reddito come "reddito diverso" (quindi esente INPS) per il percipiente, ancorchè fosse l'unico suo reddito? Grazie mille!